

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

Alle tutte le Aziende Clienti

Loro Sedi

www.fiscopiu.it

La Circolare per i clienti

15 dicembre 2017

Anteprima

Rottamazione bis: on-line la nuova istanza di adesione	pag. 2
Enti Locali, slitta al 28 febbraio l'approvazione del bilancio di previsione	pag. 2
Dogane: on-line le nuove FAQ sulle accise	pag. 3
La Legge di conversione del D.L. Fiscale approda in Gazzetta	pag. 4
Antiriciclaggio, gli Ordini vigilano sugli iscritti	pag. 4
Evasione, la Guardia di Finanza rinnova le proprie direttive operative	pag. 5
Deposito telematico dei brevetti: dal 4 dicembre il nuovo sistema	pag. 5
Rientro dei cervelli, niente bonus per le attività assistenziali del medico	pag. 6
Lettere di compliance, sotto i riflettori le anomalie relative alle liquidazioni IVA	pag. 6
Contratti di sviluppo agroindustriali, i chiarimenti del MISE	pag. 7

Adempimenti

Busta paga: il conguaglio fiscale di fine anno	pag. 9
--	--------

Guide operative

Country by country: l'Agenzia indica gli aspetti applicativi della disciplina	pag. 14
---	---------

FISCO

[Cartelle esattoriali](#)
[Avviso di accertamento](#)
[Rateazione](#)

Rottamazione bis: on-line la nuova istanza di adesione

Al via la nuova rottamazione delle cartelle. Dal 6 dicembre 2017 sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è presente il **nuovo modello** per presentare domanda di adesione alla definizione agevolata che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Si tratta del **modello DA 2000/17** che recepisce tutte le modifiche in tema di rottamazione apportate al [D.L. 148/2017](#) in sede di conversione in legge. Tra queste, si ricorda, la possibilità di rottamare, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli affidati dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di definizione ([D.L. n. 193/2016](#)) e, ancora, la possibilità di essere riammessi ai benefici della rottamazione per quei contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. In tutte e tre le ipotesi potrà essere utilizzato il nuovo Modello.

Ai fini della compilazione e della trasmissione dell’istanza, il contribuente ha più possibilità: potrà espletare entrambe le procedure attraverso il **servizio “Fai DA Te”** che si trova nell’area libera del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure, in alternativa, potrà scaricare il modello DA 2000/17 dal portale, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (PEC), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sempre sul portale della riscossione sono altresì presenti le **FAQ** e la Guida alla compilazione del nuovo Modello.

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Modello DA 2000 17.](#)

[Agenzia delle Entrate Riscossione, FAQ - Definizione Agevolata](#)

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Guida Modello DA 2000 17](#)

[D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#)

[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

[Revisore Enti Locali](#)

[Bilancio d'esercizio](#)

[Compensazioni crediti IVA](#)

[Contabilità ordinaria](#)

Enti Locali, slitta al 28 febbraio l'approvazione del bilancio di previsione

Il termine per la deliberazione del **bilancio di previsione 2018/2020** da parte degli Enti Locali è differito dal 31 dicembre 2017 al **28 febbraio 2018**.

Così prevede il [Decreto 29 novembre 2017](#) del Ministero dell'Interno pubblicato il 6 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 285 del 06 dicembre 2017). In ragione della proroga, il medesimo Decreto, autorizza per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 28 febbraio 2017.

La concessione della proroga segue le richieste di differimento avanzate lo scorso 27 ottobre dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e lo scorso 20 novembre 2017 dall'Unione province d'Italia (U.P.I), in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con **l'obiettivo** di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe.

Ed in effetti, come si legge nello stesso Decreto, gli Enti locali in sede di predisposizione dei **bilanci di previsione 2018/2020**, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la Legge di Bilancio per l'anno 2018, che disciplina tale aspetto, è tuttora in corso di approvazione.

Sul punto si ricorda che il **Consiglio Nazionale dei Commercialisti** ha reso disponibile soltanto lo scorso 29 novembre il format del parere dell'organo di revisione degli Enti locali sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020.

[Ministero dell'Interno, Decreto 29 novembre 2017 G.U. 6 dicembre 2017, n. 285](#)

[Accise](#)

[Documento di trasporto](#)

[F23](#)

[Depositi IVA](#)

Dogane: on-line le nuove FAQ sulle accise

Il tassista che **non ha presentato** entro i termini l'istanza per usufruire del **credito d'imposta sui carburanti** può ancora rimediare e chiedere il bonus? Sì, la dichiarazione può essere presentata anche tardivamente, ma comunque tenendo presente il termine di decadenza biennale fissato dall'[art. 14](#), comma 2 del D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.

È questa una delle **nuove FAQ** in tema di accise pubblicate il 5 dicembre 2017 dall'Agenzia delle Dogane sul proprio sito internet. Le risposte fornite spaziano dall'attività di vendita di prodotti alcolici e di vino all'ingrosso, al deposito commerciale di prodotti alcolici che vende ad aziende commerciali di altro Paese U.E., agli adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20kW, al credito d'imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento dell'attività di taxi, al Beneficio zone montane per acquisto gasolio o GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento, alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto.

Sotto quest'ultimo aspetto viene chiarito come indicare nella **dichiarazione trimestrale** i consumi e le fatture di acquisto del carburante: secondo quanto indicato, occorre segnare il numero totale – e non gli estremi - delle fatture di acquisto (indipendentemente dalla loro data di emissione) riferite al gasolio consumato nel periodo di riferimento. Non è necessario allegare alla dichiarazione le copie delle fatture (anche autofatture) di acquisto, ma è sufficiente tenerle a disposizione nel caso di richiesta da parte dell'ufficio al fine di eventuali controlli.

[Art. 14, co. 2, D.Lgs. 26 ottobre 2017, n. 504](#)

[Cartelle esattoriali](#)

[Spesometro](#)

[IVA](#)

[Avviso di accertamento](#)

La Legge di conversione del D.L. Fiscale approda in Gazzetta

Dopo l'ok definitivo della Camera alla conversione in legge del cosiddetto Decreto Fiscale (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148), è giunto il momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ([Legge 4 dicembre 2017, n. 172](#), nella Serie Generale n. 284 del 5 gennaio 2017).

Tra le principali novità del testo approvato, vi sono l'estensione della rottamazione delle cartelle esattoriali, la definizione del cosiddetto equo compenso e i ritocchi allo spesometro. In particolare, per la rottamazione, è stata modificata la tempistica per la definizione agevolata, estesa agli avvisi degli ultimi 17 anni, **dal 2000 al 2017**. Il termine entro il quale presentare l'istanza passa inoltre dal 31 dicembre 2017 al **15 maggio 2018**. Cambia inoltre il termine per saldare il mancato o insufficiente pagamento delle prime due rate (oltre alla

terza) della vecchia rottamazione: slitta di una settimana, passando dal 30 novembre al 7 dicembre.

In riferimento all'equo compenso, viene stabilito un **riconoscimento economico proporzionato** al lavoro svolto da tutti i professionisti; le imprese del settore bancario e la Pubblica Amministrazione sono tenute a riconoscere tale principio.

Infine, in merito allo **spesometro**, il legislatore è intervenuto rimediando alle difficoltà dell'invio telematico dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute nel primo semestre 2017. La trasmissione potrà avvenire annualmente o semestralmente, con un unico invio cumulativo per le fatture inferiori a 300 euro. Anche le sanzioni sono riviste, eliminando quelle per gli errori dell'invio dei dati del primo semestre 2016, purché però tali errori siano sanati con un nuovo invio entro febbraio 2018.

[La Legge di conversione del D.L. Fiscale approda in Gazzetta](#)

[CNDCEC](#) [Antiriciclaggio](#) [Ordinamento professionale](#)

Antiriciclaggio, gli Ordini vigilano sugli iscritti

Attraverso [l'Informativa n. 68 pubblicata il 4 dicembre 2017](#) sul proprio sito istituzionale, il CNDCEC ha chiarito quali **obblighi di promozione** e controllo sul rispetto dei dettami della normativa in materia di antiriciclaggio ricadono sugli Ordini territoriali. Alla luce delle modifiche che il [D.Lgs. n. 90/2017](#) ha apportato al [D.Lgs. 231/2007](#), gli Ordini professionali sono stati incaricati di diffondere tra i professionisti iscritti ad albi ed elenchi i dettami della normativa, esercitando un controllo sul rispetto della stessa. Con l'Informativa in oggetto il CNDCEC, insieme con il Consiglio Nazionale Forense, ha voluto dare un contenuto concreto ai doveri spettanti agli Ordini territoriali.

Relativamente alla funzione di promozione dell'osservanza dei doveri, il Consiglio ha chiarito come sia sufficiente un'opera di **sensibilizzazione dei professionisti** in modo che questi giungano a possedere conoscenza concreta della normativa e che ne facciano proprie le finalità.

Per quanto riguarda la funzione di controllo, affidata agli Ordini professionali sul rispetto degli obblighi imposti, il **CNDCEC** ha sottolineato che il legislatore non ha specificato tali poteri e non ha conferito agli Ordini compiti di tipo ispettivo. Proprio per questo il Consiglio ha chiarito che i suddetti poteri di promozione e controllo vanno esercitati nel rispetto dei principi costituzionali e secondo modalità già proprie dell'ordinamento.

Infine, dall'Informativa in analisi emerge che, al fine di rispettare il disposto dell'[art. 5](#), comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, il Consiglio farà una **raccolta anno per anno** delle informazioni sulle attività poste in essere dagli Ordini a tal fine, per poi inviarla al Comitato di sicurezza finanziaria.

[CNDCEC, Informativa n. 68-2017.pdf](#)
[D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#)
[D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#)

Verifiche fiscali

False comunicazioni sociali

Dichiarazione infedele

Omessa Dichiarazione

Evasione, la Guardia di Finanza rinnova le proprie direttive operative

Quattro volumi e oltre 1.200 pagine. Questa la dimensione del “**Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali**” pubblicato il 4 dicembre 2017 dal Comando Generale della Guardia di Finanza - III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate e contenuto all’interno della Circolare n. 1/2018.

Il documento, che sostituisce **a distanza di dieci anni** le precedenti direttive operative per l’azione a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali ed economico – finanziarie (Circolare n. 1/2008), è stato presentato dal Comandante Generale Giorgio Toschi.

“Il Manuale che ho il privilegio di presentare” - scrive il numero uno della GdF in prefazione - “prende le mosse dalle migliori esperienze e professionalità maturate in questo rinnovato scenario dai Reparti del Corpo nelle investigazioni contro le organizzazioni dedite alle false fatturazioni, le società fantasma o di comodo utilizzate per evadere le imposte, i fenomeni di illecito trasferimento e occultamento di patrimoni e disponibilità finanziarie all’estero, le manovre di pianificazione fiscale aggressiva, il **riciclaggio** e l’**auto-riciclaggio** di proventi dell’evasione, ma anche nella quotidiana azione di controllo economico del territorio, volta a contrastare il sommerso e la diffusione di illeciti di minore complessità ma comunque lesivi degli obblighi contributivi costituzionalmente tutelati”.

Il nuovo Manuale, aggiornato al 1° dicembre scorso, entrerà in vigore dal **prossimo 1° gennaio 2018**.

[Guardia di Finanza, Circolare 27 novembre n. 1 Volume I](#)

[Guardia di Finanza, Circolare 27 novembre n. 1 Volume II](#)

[Guardia di Finanza, Circolare 27 novembre n. 1 Volume III](#)

[Guardia di Finanza, Circolare 27 novembre n. 1 Volume IV](#)

Marchi e brevetti

Deposito telematico dei brevetti: dal 4 dicembre il nuovo sistema

Il MISE ha reso noto che dal 4 dicembre 2017 è divenuto operativo, per coloro che vogliono depositare una **domanda internazionale di brevetto** attraverso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il **sistema telematico ePTC**.

Tale modalità di deposito, messa a disposizione sulla piattaforma on-line dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), è stata istituita attraverso il Decreto Direttoriale del 16 novembre scorso.

I vantaggi del nuovo sistema sono i seguenti:

- il deposito della domanda di brevetto può essere effettuato da casa o ufficio, in qualsiasi momento (il sistema è attivo h24);
- viene attribuita immediatamente la data internazionale di deposito;
- consente di risparmiare 183 euro di tassa di deposito;
- la comunicazione con l'Ufficio è più rapida ed efficiente;
- permette l'accesso a tutti i servizi post-filing del portale ePTC

[Agevolazioni fiscali per i lavoratori che si trasferiscono in Italia](#)

[IRPEF](#)

[Lavoro autonomo](#)

[Lavoro autonomo e lavoro subordinato](#)

Rientro dei cervelli, niente bonus per le attività assistenziali del medico

La detassazione al 90% prevista per i cervelli che fanno rientro in Italia non può essere estesa al trattamento aggiuntivo corrisposto al Professore (medico) dall'**azienda ospedaliera-universitaria** per l'attività assistenziale né ai compensi riconosciuti per l'attività intramuraria esclusiva. Così emerge dalle indicazioni contenute nella [Risoluzione n. 146/E pubblicata il 29 novembre 2017](#) dalle Entrate.

Il **caso specifico**, preso in esame dal documento di prassi, riguarda l'applicazione della disciplina agevolativa prevista dall'[art. 44](#), D.L. n. 78/2010, a un professore ordinario di cardiologia che ha svolto attività di docenza e ricerca nel Regno Unito. Rientrato in Italia, il professore ha ripreso servizio presso l'Università dalla quale, oltre a ricevere la retribuzione di professore ordinario, percepisce un trattamento aggiuntivo per l'attività assistenziale e compensi per l'attività intramuraria esclusiva svolta. Da qui l'insorgenza del **dubbio**: è possibile considerare tali attività assistenziali come una delle specifiche modalità di svolgimento e attuazione della complessiva attività didattica e di ricerca, cui l'agevolazione in commento deve riferirsi secondo la corrente interpretazione dell'Agenzia delle Entrate?

Per l'Amministrazione finanziaria la **risposta è negativa**. Ma resta un'altra soluzione agevolativa per il medico del caso di specie: "nell'ipotesi in cui un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero rientri in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo" si legge nella Risoluzione "può fare ricorso al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'[art. 16](#) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (cfr. Circolare n. 17/E/2017, Parte II, paragrafo 1.3)." "In tal caso", conclude l'Agenzia, "l'agevolazione si applicherebbe a tutti i redditi percepiti dal Professore".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 novembre 2017, n. 146/E](#)

[Art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147](#)

[Art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#)

Dichiarazioni correttive, integrative e omesse Comunicazioni dati IVA IVA

Lettere di compliance, sotto i riflettori le anomalie relative alle liquidazioni IVA

Al via nuove lettere di compliance del Fisco. Questa volta i destinatari saranno i soggetti **titolari di partita IVA** che hanno omesso di presentare la **Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA**, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate. Si tratta delle nuove comunicazioni previste dall’[art. 21-bis](#) D.L. n. 78/2010.

Il Provvedimento che definisce **modalità e contenuto** delle nuove comunicazioni di anomalia è stato diramato il 28 novembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate: da quanto si apprende, le comunicazioni verranno inviate agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti per l’iscrizione al registro delle imprese ovvero a ordini e collegi professionali. Lettere e relative informazioni di dettaglio saranno, inoltre, consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’**area riservata** del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “La mia scrivania”. Qui il contribuente potrà conoscere:

- la data di elaborazione del prospetto;
- il numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
- i dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA);
- i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
 1. tipo documento;
 2. numero documento;
 3. data di emissione e registrazione;
 4. imponibile/importo;
 5. aliquota IVA ed imposta;
 6. natura operazione;
 7. stato documento (attivo, annullato, rettificato);
 8. i dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

Come per le altre lettere di compliance, il contribuente, ovvero il suo intermediario, potrà richiedere **informazioni** ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275294](#)
[Art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#)

Impresa agricola

Contratti di sviluppo agroindustriali, i chiarimenti del MISE

Con la [Circolare n. 183851/2017](#), pubblicata il 28 novembre 2017, il MISE ha fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo regime di aiuti per i **contratti di sviluppo** relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei **prodotti agricoli** introdotto dallo scorso [D.M. 2 agosto 2017](#).

In merito all'**accesso alle agevolazioni**, si ricorda che gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale (PSR) delle regioni nei quali sono realizzati; l'Agenzia chiederà quindi un parere alla Regione, richiedendo inoltre, nel caso di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la necessità che detto parere riguardi anche la compatibilità del progetto ai requisiti ambientali previsti dai PSR.

Le **imprese di grandi dimensioni** dovranno inoltre descrivere nella domanda di agevolazioni lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario descritto; anche in questo caso, l'Agenzia provvederà a verificare la credibilità dello scenario controfattuale. L'Agenzia nell'ambito dello svolgimento delle previste attività istruttorie potrà basare le proprie valutazioni su atti interni agli organi sociali o su analisi di eventuali discontinuità negli importi degli investimenti di cui si prevede la realizzazione per effetto delle agevolazioni pubbliche, rispetto agli investimenti realizzati negli anni precedenti nelle unità produttive oggetto del programma di sviluppo.

Va inoltre ricordato che, nel caso di imprese di grandi dimensioni, **gli aiuti non potranno superare l'importo del sovracosto netto di attuazione dell'investimento** nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Il soggetto proponente, in sede di domanda delle agevolazioni o per le domande già presentate alla data di approvazione del regime di aiuti per i contratti di sviluppo agroindustriali, nell'ambito delle integrazioni documentali richieste dall'Agenzia, dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto richiesto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

[MISE, Circolare 24 novembre 2017, n. 18385](#)
[D.M. 2 agosto 2017](#).

ADEMPIMENTI[Busta paga](#)[Retribuzione](#)[Dipendenti retribuzioni e contributi](#)[Lavoro dipendente e subordinazione](#)**Busta paga: il conguaglio fiscale di fine anno**

La tassazione nel normale periodo di paga ha carattere provvisorio in quanto definisce **l'imposta dovuta dal lavoratore** su base mensile, in relazione ai redditi percepiti nel mese.

Alla fine del periodo d'imposta: dicembre nel caso di continuità del rapporto di lavoro, o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il **datore di lavoro**, nella sua veste di sostituto d'imposta, è tenuto a ridefinire su base annua l'imposta dovuta dal lavoratore.

Tale operazione, meglio conosciuta come "**conguaglio di fine anno**" consiste, di fatto, nel ricalcolare ed adeguare all'effettivo dovuto, gli importi trattenuti nelle buste paga da gennaio a novembre a titolo di:

- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- contributi previdenziali;
- addizionale regionale;
- addizionale comunale.

Naturalmente il **ricalcolo** deve essere effettuato tenendo conto:

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

- delle detrazioni fiscali per redditi di lavoro dipendente;
- delle detrazioni per carichi di famiglia così come comunicati dal lavoratore al datore di lavoro.

L'[art. 23](#), comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che i datori di lavoro devono effettuare il conguaglio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione.

Vediamo brevemente il procedimento del ricalcolo da effettuare:

Redditi percepiti

Le somme oggetto di ricalcolo a conguaglio fiscale di fine anno sono:

1. i redditi per il lavoro dipendente ([art. 49](#) del D.P.R. n. 917/1986);
2. i redditi ad esso assimilati (indicati nell'[art. 50](#) D.P.R. n. 917/1986), come ad esempio i compensi erogati per collaborazioni a progetto (lavoratori a progetto), borse di studio, ecc.

Inoltre sono da considerare reddito di lavoro dipendente in quanto percepito come sostituzione del reddito:

- la cassa integrazione guadagni,
- l'indennità di mobilità,
- le indennità corrisposte dall'ente previdenziale per la malattia, la maternità,
- le somme percepite dall'INAIL I per l'invalidità temporanea,
- i compensi in natura (fringe benefit) per la quota di determinazione in denaro,
- le erogazioni liberali;
- le pensioni di ogni genere,
- gli assegni equiparati alle pensioni e gli interessi e le rivalutazioni su crediti di lavoro dipendente.

Sono ancora da considerarsi reddito le retribuzioni convenzionali al posto dell'effettiva retribuzione, attribuito ai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa all'estero in via continuativa, per un periodo di lavoro superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi ([art. 51](#), c. 8-bis D.P.R. n. 917/1986).

Non concorrono a formare il reddito:

- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
- le somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,
- le prestazioni di servizi di trasporto collettivo;

- le somme, i servizi e le prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- le somme e le prestazioni i per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
- il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta euro 2.065,83;
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);
- le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Imponibile fiscale

Dalla somma dei redditi percepiti bisogna giungere all'imponibile fiscale che è formato dalla somma di tutti gli elementi che compongono la retribuzione lorda, meno i contributi previdenziali, deducibili perché obbligatori per legge.

Una volta determinato il reddito imponibile si passa a calcolare l'imposta dovuta, applicando le aliquote Irpef vigenti per scaglioni di reddito che per il 2017 sono le seguenti:

- fino a 15.000 euro: 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 27%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: 38%;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: 41%;
- oltre 75.000 euro: 43%.

Dall'imposta lorda si detraggono:

per carichi di famiglia i seguenti importi:

per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

- 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) **950 euro per ciascun figlio**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap;

d) **750 euro**, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, **per ogni altra persona** indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Le **detrazioni per lavoro dipendente** sono rapportate al periodo di lavoro e sono pari a:

- **1.880 euro**, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
- **978 euro**, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- **978 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione le detrazioni saranno pari a:

- **1.880 euro**, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- **1.297 euro**, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- **1.297 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Sono previste ulteriori detrazioni per alcuni casi specifici ([art. 13](#) commi 1-bis-5 e 5-bis D.P.R. n. 917/1986).

In **sintesi** dall'imposta lorda sottratte le detrazioni per carichi di famiglia e quelle per lavoro dipendenti, detratti gli importi trattenuti a titolo d'imposta si ottiene l'imposta a conguaglio.

Due i casi possibili:

Imposta a debito, in tal caso il datore di lavoro trattiene in busta paga la somma al lavoratore e poi successivamente provvede al versamento, che viene effettuato secondo i principi generali, cioè entro il 16 del mese successivo. Quindi se l'operazione di conguaglio è stata effettuata il 31 dicembre, il versamento tramite il modello F24 delle imposte a conguaglio sarà effettuato entro il 16 gennaio successivo.

In caso di incapienza delle retribuzioni su cui effettuare il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.

Imposta a credito, il tale caso il datore di lavoro o l'ente previdenziale deve provvedere a rimborsare la cifra a credito nella busta paga di dicembre o di conguaglio, salvo poi compensare queste somme a credito sempre nel modello F24 con le imposte eventualmente dovute, a carico del lavoratore o a proprio carico.

Bonus Renzi

Una delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno presenti in busta paga di dicembre è il conguaglio del bonus di 80 euro.

Il presupposto per godere del bonus nella misura complessiva di 960,00 euro, è che il reddito complessivo del lavoratore non sia superiore a 24.000 euro; se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.”

L'Agenzia delle Entrate nella [Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014](#) ha comunque chiarito le modalità di calcolo del credito Irpef che è dovuto “qualora l'imposta lorda Irpef sia di

importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente”, quindi il bonus di 80 euro spetta se la propria imposta lorda, calcolata sul reddito imponibile fiscale, supera la detrazione fiscale per lavoro dipendente.

Pertanto chi lavora per alcuni mesi nell’anno il bonus viene riproporzionato e, in alcuni casi, potrebbe scattare la **restituzione** degli 80 euro, o meglio di parte o di tutta la cifra di 960 euro spettante per l’anno intero lavorato.

Errori nel conguaglio

Si ricorda che il **datore di lavoro o l’ente pensionistico**, effettuano il conguaglio sulla base dei dati di cui è a conoscenza, pertanto il dipendente o il pensionato, che abbiano altri redditi (come per esempio, redditi da locazione di fabbricati) o che nel corso dell’anno non abbiano più diritto alla detrazione per figli a carico e non l’abbiano comunicata al datore di lavoro, hanno la possibilità di effettuare il calcolo definitivo delle imposte dovute per l’anno concluso attraverso la compilazione e l’invio del modello 730 o del modello Redditi.

GUIDE OPERATIVE

Fiscalità internazionale
Legge di Stabilità 2016**Country by country: l'Agencia indica gli aspetti applicativi della disciplina
di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia**

Con la [Legge di Stabilità 2016](#) (L. 28 dicembre 2015, n. 208), sono state recepite nell'ordinamento interno, le direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in tema di rendicontazione "**Country by country reporting**" ("CbCR"), cioè l'obbligo per le imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

Con il [Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 febbraio 2017](#), sono stati stabiliti **modalità, termini, elementi e condizioni**, coerentemente con le direttive europee, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agencia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato.

L'Agencia delle Entrate è intervenuta con [Provvedimento n. 275956 del 28 novembre 2017](#) emanando le disposizioni attuative approfondendo alcuni aspetti applicativi della disciplina con riferimento, tra gli altri, all'individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione, al regime linguistico delle comunicazioni e al corretto utilizzo e trattamento dei dati, da parte dell'Agencia delle entrate.

Successivamente, con il [Provvedimento n. 288555 dell'11 dicembre 2017](#), l'Agencia delle entrate ha modificato il provvedimento del 28 novembre, spostando il termine di scadenza

della comunicazione dal 31 dicembre 2017 al 9 febbraio 2018.

Soggetti obbligati

La rendicontazione paese per paese deve essere presentata dalla controllante capogruppo, di un gruppo di imprese multinazionali che abbia le seguenti caratteristiche:

- **sia residente nel territorio dello Stato;**
- abbia **ricavi** complessivi risultanti dal bilancio consolidato, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce l'obbligo di rendicontazione, **non inferiori a 750 milioni di euro** o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al 1° gennaio 2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d'imposta precedente.

Qualora la controllante capogruppo **non sia residente nel territorio dello Stato** e si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione paese per paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale;
2. nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma se alla data di scadenza del termine indicato (entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale) non è in vigore uno specifico accordo qualificante tra autorità competenti che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime;

La rendicontazione dovrà essere presentata alternativamente:

- dall'entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all'obbligo di rendicontazione;
- dall'entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale.

Sono **esonerate** dagli obblighi di presentazione della rendicontazione, le entità residenti per cui il gruppo multinazionale metta a disposizione la rendicontazione tramite una supplente della controllante capogruppo o tramite altra entità residente nel territorio dell'Unione Europea designata a presentare la rendicontazione presso la propria autorità fiscale.

Oggetto della comunicazione

Le entità tenute alla rendicontazione devono comunicare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale, utilizzando il modello allegato al [D.M. 23 febbraio 2017](#), le seguenti informazioni:

a) Tabella 1 del modello di rendicontazione, denominata “Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale”:

1. le **Giurisdizioni fiscali** in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui quest’ultime sono situate, dove per giurisdizione fiscale si intende una giurisdizione, corrispondente o meno ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale;
2. i **Ricavi** costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale;
3. gli **Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito** costituiti dal “Risultato prima delle imposte” di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
4. le **Imposte sul reddito pagate** (in base alla contabilità di cassa) costituite dall’importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi;
5. le **Imposte sul reddito maturate** (anno in corso) costituite dall’ammontare delle imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo, residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, indipendentemente dal fatto che siano state pagate;
6. il **Capitale** dichiarato costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
7. gli **Utili non distribuiti** costituiti dalla somma degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
8. il **Numero di addetti** costituito dal numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
9. le **Immobilizzazioni materiali** costituite dalla somma dei valori contabili netti delle Immobilizzazioni materiali risultanti dallo stato patrimoniale, di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

b) Tabella 2 del modello di rendicontazione, denominata “Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale”:

1. la **lista delle entità appartenenti al gruppo** residenti per ciascuna giurisdizione fiscale, riportando la denominazione di ciascuna entità appartenente al gruppo di imprese multinazionali residente ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
2. il **nome della giurisdizione fiscale** in base alla cui normativa l’entità appartenente al gruppo è stata costituita, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale;
3. la **natura dell’attività principale** o delle attività principali esercitate da ciascuna entità appartenente al gruppo nella pertinente giurisdizione fiscale.

c) Tabella 3 del modello di rendicontazione, denominata: “**Informazioni supplementari**”:

oltre alla denominazione del gruppo di imprese multinazionali, il periodo di imposta di riferimento, **la fonte dei dati** e ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese.

Attenzione: la circolare indica chiaramente che per la comunicazione dei dati le entità devono utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le medesime fonti e possono scegliere di utilizzare i dati desunti:

- dal processo di preparazione del bilancio consolidato;
- dai singoli bilanci di esercizio predisposti dalle entità appartenenti al gruppo;
- dalla relativa contabilità interna;
- dalla contabilità tenuta per fini di vigilanza regolamentare.

Non è necessario conciliare i dati della rendicontazione con quanto riportato nel bilancio consolidato, né effettuare adeguamenti per le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.

Se, da un anno all’altro, dovesse essere modificata la fonte dei dati, le entità sono tenute ad esporre le motivazioni di tale cambiamento.

Esposizione dei dati

Come previsto dal [Regolamento n. 2016/1963](#) della Commissione Europea, la documentazione deve essere inoltrata dalle multinazionali in **lingua italiana e in lingua inglese**, per consentire il successivo scambio di informazioni con le altre giurisdizioni.

Inoltre è stabilito che gli importi oggetto di rendicontazione devono essere comunicati nella valuta utilizzata dall’entità tenuta alla rendicontazione nel bilancio consolidato ovvero nel proprio bilancio di esercizio.

Termine di presentazione

Genericamente il provvedimento indica che la comunicazione annuale deve essere trasmessa dai soggetti indicati, **entro i dodici mesi** successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

Per il **primo anno di rendicontazione**, l’entità tenuta alla rendicontazione appartenente a un gruppo multinazionale con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, invia la comunicazione entro il 31 dicembre 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato tale scadenza con [Provvedimento n. 288555 dell’11 dicembre 2017](#), stabilendo che le comunicazioni relative al primo anno di rendicontazione, concernenti il periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, si intendono

validamente presentate nei termini, se inviate all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data del provvedimento stesso. Precisamente **entro il 9 febbraio 2018**.

Attenzione: si ricorda che la normativa prevede, in caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Modalità di comunicazione dei dati

La Comunicazione **deve essere trasmessa** direttamente **utilizzando il canale Fisconline** dell'Agenzia delle entrate o tramite i soggetti intermediari attraverso il canale Entratel.

Le informazioni da comunicare devono essere contenuti in un file predisposto secondo il formato XML descritto nell'allegato tecnico al presente Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate certifica **l'avvenuta presentazione delle comunicazioni** mediante una ricevuta, da consegnare entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file, nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati:

- esito positivo;
- esito positivo da art. 2, comma 3, del decreto. Si tratta del caso in cui l'entità appartenente al gruppo presenta una rendicontazione paese per paese recante tutte le informazioni di cui dispone e comunica all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie;
- esito negativo – scarto.

In caso di **esito negativo** – scarto, le entità devono effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare entro il termine stabilito e, per le comunicazioni effettuate nei 15 giorni precedenti al termine, i nuovi invii, che vengono effettuati entro 15 giorni successivi alla ricezione della ricevuta di scarto, non si considerano tardive.

Le rendicontazioni paese per paese trasmesse tardivamente sono comunque acquisite e oggetto di comunicazione alle Autorità fiscali delle giurisdizioni interessate.

Correzione degli errori

Una volta ricevuti i dati trasmessi, l'Autorità competente di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione può comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali errori rilevati nelle comunicazioni ricevute.

L'Agenzia delle Entrate, comunicherà la **segnalazione dell'errore** all'entità tenuta alla comunicazione, mediante Posta Elettronica Certificata ovvero mediante la procedura di notificazione di cui all'[art. 60](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'entità tenuta alla rendicontazione dovrà quindi trasmettere la comunicazione correttiva entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. È comunque possibile inviare comunicazioni correttive su iniziativa spontanea dell'entità tenuta alla rendicontazione.

Utilizzo dei dati

Le **informazioni trasmesse**, nonché comunicate dalle Autorità competenti di ogni altro Stato membro dell'Unione Europea e di ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante per lo scambio di informazioni, **sono trattate come segrete in conformità alla normativa nazionale** in materia di riservatezza e protezione dei dati e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

La Circolare per i clienti

15 dicembre 2017

Anteprima

Rottamazione bis: on-line la nuova istanza di adesione	pag. 2
Enti Locali, slitta al 28 febbraio l'approvazione del bilancio di previsione	pag. 2
Dogane: on-line le nuove FAQ sulle accise	pag. 3
La Legge di conversione del D.L. Fiscale approda in Gazzetta	pag. 4
Antiriciclaggio, gli Ordini vigilano sugli iscritti	pag. 4
Evasione, la Guardia di Finanza rinnova le proprie direttive operative	pag. 5
Deposito telematico dei brevetti: dal 4 dicembre il nuovo sistema	pag. 5
Rientro dei cervelli, niente bonus per le attività assistenziali del medico	pag. 6
Lettere di compliance, sotto i riflettori le anomalie relative alle liquidazioni IVA	pag. 6
Contratti di sviluppo agroindustriali, i chiarimenti del MISE	pag. 7

Adempimenti

Busta paga: il conguaglio fiscale di fine anno	pag. 9
--	--------

Guide operative

Country by country: l'Agenzia indica gli aspetti applicativi della disciplina	pag. 14
---	---------

FISCO

[Cartelle esattoriali](#)
[Avviso di accertamento](#)
[Rateazione](#)

Rottamazione bis: on-line la nuova istanza di adesione

Al via la nuova rottamazione delle cartelle. Dal 6 dicembre 2017 sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è presente il **nuovo modello** per presentare domanda di adesione alla definizione agevolata che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Si tratta del **modello DA 2000/17** che recepisce tutte le modifiche in tema di rottamazione apportate al [D.L. 148/2017](#) in sede di conversione in legge. Tra queste, si ricorda, la possibilità di rottamare, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli affidati dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di definizione ([D.L. n. 193/2016](#)) e, ancora, la possibilità di essere riammessi ai benefici della rottamazione per quei contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. In tutte e tre le ipotesi potrà essere utilizzato il nuovo Modello.

Ai fini della compilazione e della trasmissione dell’istanza, il contribuente ha più possibilità: potrà espletare entrambe le procedure attraverso il **servizio “Fai DA Te”** che si trova nell’area libera del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure, in alternativa, potrà scaricare il modello DA 2000/17 dal portale, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (PEC), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sempre sul portale della riscossione sono altresì presenti le **FAQ** e la Guida alla compilazione del nuovo Modello.

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Modello DA 2000 17.](#)

[Agenzia delle Entrate Riscossione, FAQ - Definizione Agevolata](#)

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Guida Modello DA 2000 17](#)

[D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#)

[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

[Revisore Enti Locali](#)

[Bilancio d'esercizio](#)

[Compensazioni crediti IVA](#)

[Contabilità ordinaria](#)

Enti Locali, slitta al 28 febbraio l'approvazione del bilancio di previsione

Il termine per la deliberazione del **bilancio di previsione 2018/2020** da parte degli Enti Locali è differito dal 31 dicembre 2017 al **28 febbraio 2018**.

Così prevede il [Decreto 29 novembre 2017](#) del Ministero dell'Interno pubblicato il 6 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 285 del 06 dicembre 2017). In ragione della proroga, il medesimo Decreto, autorizza per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 28 febbraio 2017.

La concessione della proroga segue le richieste di differimento avanzate lo scorso 27 ottobre dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e lo scorso 20 novembre 2017 dall'Unione province d'Italia (U.P.I), in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con **l'obiettivo** di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe.

Ed in effetti, come si legge nello stesso Decreto, gli Enti locali in sede di predisposizione dei **bilanci di previsione 2018/2020**, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la Legge di Bilancio per l'anno 2018, che disciplina tale aspetto, è tuttora in corso di approvazione.

Sul punto si ricorda che il **Consiglio Nazionale dei Commercialisti** ha reso disponibile soltanto lo scorso 29 novembre il format del parere dell'organo di revisione degli Enti locali sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020.

[Ministero dell'Interno, Decreto 29 novembre 2017 G.U. 6 dicembre 2017, n. 285](#)

[Accise](#)

[Documento di trasporto](#)

[F23](#)

[Depositi IVA](#)

Dogane: on-line le nuove FAQ sulle accise

Il tassista che **non ha presentato** entro i termini l'istanza per usufruire del **credito d'imposta sui carburanti** può ancora rimediare e chiedere il bonus? Sì, la dichiarazione può essere presentata anche tardivamente, ma comunque tenendo presente il termine di decadenza biennale fissato dall'[art. 14](#), comma 2 del D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.

È questa una delle **nuove FAQ** in tema di accise pubblicate il 5 dicembre 2017 dall'Agenzia delle Dogane sul proprio sito internet. Le risposte fornite spaziano dall'attività di vendita di prodotti alcolici e di vino all'ingrosso, al deposito commerciale di prodotti alcolici che vende ad aziende commerciali di altro Paese U.E., agli adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20kW, al credito d'imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento dell'attività di taxi, al Beneficio zone montane per acquisto gasolio o GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento, alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto.

Sotto quest'ultimo aspetto viene chiarito come indicare nella **dichiarazione trimestrale** i consumi e le fatture di acquisto del carburante: secondo quanto indicato, occorre segnare il numero totale – e non gli estremi - delle fatture di acquisto (indipendentemente dalla loro data di emissione) riferite al gasolio consumato nel periodo di riferimento. Non è necessario allegare alla dichiarazione le copie delle fatture (anche autofatture) di acquisto, ma è sufficiente tenerle a disposizione nel caso di richiesta da parte dell'ufficio al fine di eventuali controlli.

[Art. 14, co. 2, D.Lgs. 26 ottobre 2017, n. 504](#)

[Cartelle esattoriali](#)

[Spesometro](#)

[IVA](#)

[Avviso di accertamento](#)

La Legge di conversione del D.L. Fiscale approda in Gazzetta

Dopo l'ok definitivo della Camera alla conversione in legge del cosiddetto Decreto Fiscale (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148), è giunto il momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ([Legge 4 dicembre 2017, n. 172](#), nella Serie Generale n. 284 del 5 gennaio 2017).

Tra le principali novità del testo approvato, vi sono l'estensione della rottamazione delle cartelle esattoriali, la definizione del cosiddetto equo compenso e i ritocchi allo spesometro. In particolare, per la rottamazione, è stata modificata la tempistica per la definizione agevolata, estesa agli avvisi degli ultimi 17 anni, **dal 2000 al 2017**. Il termine entro il quale presentare l'istanza passa inoltre dal 31 dicembre 2017 al **15 maggio 2018**. Cambia inoltre il termine per saldare il mancato o insufficiente pagamento delle prime due rate (oltre alla

terza) della vecchia rottamazione: slitta di una settimana, passando dal 30 novembre al 7 dicembre.

In riferimento all'equo compenso, viene stabilito un **riconoscimento economico proporzionato** al lavoro svolto da tutti i professionisti; le imprese del settore bancario e la Pubblica Amministrazione sono tenute a riconoscere tale principio.

Infine, in merito allo **spesometro**, il legislatore è intervenuto rimediando alle difficoltà dell'invio telematico dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute nel primo semestre 2017. La trasmissione potrà avvenire annualmente o semestralmente, con un unico invio cumulativo per le fatture inferiori a 300 euro. Anche le sanzioni sono riviste, eliminando quelle per gli errori dell'invio dei dati del primo semestre 2016, purché però tali errori siano sanati con un nuovo invio entro febbraio 2018.

[La Legge di conversione del D.L. Fiscale approda in Gazzetta](#)

[CNDCEC](#) [Antiriciclaggio](#) [Ordinamento professionale](#)

Antiriciclaggio, gli Ordini vigilano sugli iscritti

Attraverso [l'Informativa n. 68 pubblicata il 4 dicembre 2017](#) sul proprio sito istituzionale, il CNDCEC ha chiarito quali **obblighi di promozione** e controllo sul rispetto dei dettami della normativa in materia di antiriciclaggio ricadono sugli Ordini territoriali. Alla luce delle modifiche che il [D.Lgs. n. 90/2017](#) ha apportato al [D.Lgs. 231/2007](#), gli Ordini professionali sono stati incaricati di diffondere tra i professionisti iscritti ad albi ed elenchi i dettami della normativa, esercitando un controllo sul rispetto della stessa. Con l'Informativa in oggetto il CNDCEC, insieme con il Consiglio Nazionale Forense, ha voluto dare un contenuto concreto ai doveri spettanti agli Ordini territoriali.

Relativamente alla funzione di promozione dell'osservanza dei doveri, il Consiglio ha chiarito come sia sufficiente un'opera di **sensibilizzazione dei professionisti** in modo che questi giungano a possedere conoscenza concreta della normativa e che ne facciano proprie le finalità.

Per quanto riguarda la funzione di controllo, affidata agli Ordini professionali sul rispetto degli obblighi imposti, il **CNDCEC** ha sottolineato che il legislatore non ha specificato tali poteri e non ha conferito agli Ordini compiti di tipo ispettivo. Proprio per questo il Consiglio ha chiarito che i suddetti poteri di promozione e controllo vanno esercitati nel rispetto dei principi costituzionali e secondo modalità già proprie dell'ordinamento.

Infine, dall'Informativa in analisi emerge che, al fine di rispettare il disposto dell'[art. 5](#), comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, il Consiglio farà una **raccolta anno per anno** delle informazioni sulle attività poste in essere dagli Ordini a tal fine, per poi inviarla al Comitato di sicurezza finanziaria.

[CNDCEC, Informativa n. 68-2017.pdf](#)
[D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#)
[D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#)

Verifiche fiscali

False comunicazioni sociali

Dichiarazione infedele

Omessa Dichiarazione

Evasione, la Guardia di Finanza rinnova le proprie direttive operative

Quattro volumi e oltre 1.200 pagine. Questa la dimensione del “**Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali**” pubblicato il 4 dicembre 2017 dal Comando Generale della Guardia di Finanza - III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate e contenuto all’interno della Circolare n. 1/2018.

Il documento, che sostituisce **a distanza di dieci anni** le precedenti direttive operative per l’azione a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali ed economico – finanziarie (Circolare n. 1/2008), è stato presentato dal Comandante Generale Giorgio Toschi.

“Il Manuale che ho il privilegio di presentare” - scrive il numero uno della GdF in prefazione - “prende le mosse dalle migliori esperienze e professionalità maturate in questo rinnovato scenario dai Reparti del Corpo nelle investigazioni contro le organizzazioni dedite alle false fatturazioni, le società fantasma o di comodo utilizzate per evadere le imposte, i fenomeni di illecito trasferimento e occultamento di patrimoni e disponibilità finanziarie all’estero, le manovre di pianificazione fiscale aggressiva, il **riciclaggio** e l’**auto-riciclaggio** di proventi dell’evasione, ma anche nella quotidiana azione di controllo economico del territorio, volta a contrastare il sommerso e la diffusione di illeciti di minore complessità ma comunque lesivi degli obblighi contributivi costituzionalmente tutelati”.

Il nuovo Manuale, aggiornato al 1° dicembre scorso, entrerà in vigore dal **prossimo 1° gennaio 2018**.

[Guardia di Finanza, Circolare 27 novembre n. 1 Volume I](#)

[Guardia di Finanza, Circolare 27 novembre n. 1 Volume II](#)

[Guardia di Finanza, Circolare 27 novembre n. 1 Volume III](#)

[Guardia di Finanza, Circolare 27 novembre n. 1 Volume IV](#)

Marchi e brevetti

Deposito telematico dei brevetti: dal 4 dicembre il nuovo sistema

Il MISE ha reso noto che dal 4 dicembre 2017 è divenuto operativo, per coloro che vogliono depositare una **domanda internazionale di brevetto** attraverso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il **sistema telematico ePTC**.

Tale modalità di deposito, messa a disposizione sulla piattaforma on-line dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), è stata istituita attraverso il Decreto Direttoriale del 16 novembre scorso.

I vantaggi del nuovo sistema sono i seguenti:

- il deposito della domanda di brevetto può essere effettuato da casa o ufficio, in qualsiasi momento (il sistema è attivo h24);
- viene attribuita immediatamente la data internazionale di deposito;
- consente di risparmiare 183 euro di tassa di deposito;
- la comunicazione con l'Ufficio è più rapida ed efficiente;
- permette l'accesso a tutti i servizi post-filing del portale ePTC

[Agevolazioni fiscali per i lavoratori che si trasferiscono in Italia](#)

[IRPEF](#)

[Lavoro autonomo](#)

[Lavoro autonomo e lavoro subordinato](#)

Rientro dei cervelli, niente bonus per le attività assistenziali del medico

La detassazione al 90% prevista per i cervelli che fanno rientro in Italia non può essere estesa al trattamento aggiuntivo corrisposto al Professore (medico) dall'**azienda ospedaliera-universitaria** per l'attività assistenziale né ai compensi riconosciuti per l'attività intramuraria esclusiva. Così emerge dalle indicazioni contenute nella [Risoluzione n. 146/E pubblicata il 29 novembre 2017](#) dalle Entrate.

Il **caso specifico**, preso in esame dal documento di prassi, riguarda l'applicazione della disciplina agevolativa prevista dall'[art. 44](#), D.L. n. 78/2010, a un professore ordinario di cardiologia che ha svolto attività di docenza e ricerca nel Regno Unito. Rientrato in Italia, il professore ha ripreso servizio presso l'Università dalla quale, oltre a ricevere la retribuzione di professore ordinario, percepisce un trattamento aggiuntivo per l'attività assistenziale e compensi per l'attività intramuraria esclusiva svolta. Da qui l'insorgenza del **dubbio**: è possibile considerare tali attività assistenziali come una delle specifiche modalità di svolgimento e attuazione della complessiva attività didattica e di ricerca, cui l'agevolazione in commento deve riferirsi secondo la corrente interpretazione dell'Agenzia delle Entrate?

Per l'Amministrazione finanziaria la **risposta è negativa**. Ma resta un'altra soluzione agevolativa per il medico del caso di specie: "nell'ipotesi in cui un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero rientri in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo" si legge nella Risoluzione "può fare ricorso al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'[art. 16](#) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (cfr. Circolare n. 17/E/2017, Parte II, paragrafo 1.3)." "In tal caso", conclude l'Agenzia, "l'agevolazione si applicherebbe a tutti i redditi percepiti dal Professore".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 novembre 2017, n. 146/E](#)

[Art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147](#)

[Art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#)

Dichiarazioni correttive, integrative e omesse Comunicazioni dati IVA IVA

Lettere di compliance, sotto i riflettori le anomalie relative alle liquidazioni IVA

Al via nuove lettere di compliance del Fisco. Questa volta i destinatari saranno i soggetti **titolari di partita IVA** che hanno omesso di presentare la **Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA**, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate. Si tratta delle nuove comunicazioni previste dall'[art. 21-bis](#) D.L. n. 78/2010.

Il Provvedimento che definisce **modalità e contenuto** delle nuove comunicazioni di anomalia è stato diramato il 28 novembre 2017 dall'Agenzia delle Entrate: da quanto si apprende, le comunicazioni verranno inviate agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti per l'iscrizione al registro delle imprese ovvero a ordini e collegi professionali. Lettere e relative informazioni di dettaglio saranno, inoltre, consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'**area riservata** del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "La mia scrivania". Qui il contribuente potrà conoscere:

- la data di elaborazione del prospetto;
- il numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
- i dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA);
- i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
 9. tipo documento;
 10. numero documento;
 11. data di emissione e registrazione;
 12. imponibile/importo;
 13. aliquota IVA ed imposta;
 14. natura operazione;
 15. stato documento (attivo, annullato, rettificato);
 16. i dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file).

Come per le altre lettere di compliance, il contribuente, ovvero il suo intermediario, potrà richiedere **informazioni** ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275294](#)
[Art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#)

Impresa agricola

Contratti di sviluppo agroindustriali, i chiarimenti del MISE

Con la [Circolare n. 183851/2017](#), pubblicata il 28 novembre 2017, il MISE ha fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo regime di aiuti per i **contratti di sviluppo** relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei **prodotti agricoli** introdotto dallo scorso [D.M. 2 agosto 2017](#).

In merito all'**accesso alle agevolazioni**, si ricorda che gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale (PSR) delle regioni nei quali sono realizzati; l'Agenzia chiederà quindi un parere alla Regione, richiedendo inoltre, nel caso di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la necessità che detto parere riguardi anche la compatibilità del progetto ai requisiti ambientali previsti dai PSR.

Le **imprese di grandi dimensioni** dovranno inoltre descrivere nella domanda di agevolazioni lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario descritto; anche in questo caso, l'Agenzia provvederà a verificare la credibilità dello scenario controfattuale. L'Agenzia nell'ambito dello svolgimento delle previste attività istruttorie potrà basare le proprie valutazioni su atti interni agli organi sociali o su analisi di eventuali discontinuità negli importi degli investimenti di cui si prevede la realizzazione per effetto delle agevolazioni pubbliche, rispetto agli investimenti realizzati negli anni precedenti nelle unità produttive oggetto del programma di sviluppo.

Va inoltre ricordato che, nel caso di imprese di grandi dimensioni, **gli aiuti non potranno superare l'importo del sovracosto netto di attuazione dell'investimento** nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Il soggetto proponente, in sede di domanda delle agevolazioni o per le domande già presentate alla data di approvazione del regime di aiuti per i contratti di sviluppo agroindustriali, nell'ambito delle integrazioni documentali richieste dall'Agenzia, dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto richiesto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

[MISE, Circolare 24 novembre 2017, n. 18385](#)
[D.M. 2 agosto 2017](#).

ADEMPIMENTI[Busta paga](#)[Retribuzione](#)[Dipendenti retribuzioni e contributi](#)[Lavoro dipendente e subordinazione](#)**Busta paga: il conguaglio fiscale di fine anno**

La tassazione nel normale periodo di paga ha carattere provvisorio in quanto definisce **l'imposta dovuta dal lavoratore** su base mensile, in relazione ai redditi percepiti nel mese.

Alla fine del periodo d'imposta: dicembre nel caso di continuità del rapporto di lavoro, o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il **datore di lavoro**, nella sua veste di sostituto d'imposta, è tenuto a ridefinire su base annua l'imposta dovuta dal lavoratore.

Tale operazione, meglio conosciuta come "**conguaglio di fine anno**" consiste, di fatto, nel ricalcolare ed adeguare all'effettivo dovuto, gli importi trattenuti nelle buste paga da gennaio a novembre a titolo di:

- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- contributi previdenziali;
- addizionale regionale;
- addizionale comunale.

Naturalmente il **ricalcolo** deve essere effettuato tenendo conto:

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

- delle detrazioni fiscali per redditi di lavoro dipendente;
- delle detrazioni per carichi di famiglia così come comunicati dal lavoratore al datore di lavoro.

L'[art. 23](#), comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che i datori di lavoro devono effettuare il conguaglio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione.

Vediamo brevemente il procedimento del ricalcolo da effettuare:

Redditi percepiti

Le somme oggetto di ricalcolo a conguaglio fiscale di fine anno sono:

3. i redditi per il lavoro dipendente ([art. 49](#) del D.P.R. n. 917/1986);
4. i redditi ad esso assimilati (indicati nell'[art. 50](#) D.P.R. n. 917/1986), come ad esempio i compensi erogati per collaborazioni a progetto (lavoratori a progetto), borse di studio, ecc.

Inoltre sono da considerare reddito di lavoro dipendente in quanto percepito come sostituzione del reddito:

- la cassa integrazione guadagni,
- l'indennità di mobilità,
- le indennità corrisposte dall'ente previdenziale per la malattia, la maternità,
- le somme percepite dall'INAIL I per l'invalidità temporanea,
- i compensi in natura (fringe benefit) per la quota di determinazione in denaro,
- le erogazioni liberali;
- le pensioni di ogni genere,
- gli assegni equiparati alle pensioni e gli interessi e le rivalutazioni su crediti di lavoro dipendente.

Sono ancora da considerarsi reddito le retribuzioni convenzionali al posto dell'effettiva retribuzione, attribuito ai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa all'estero in via continuativa, per un periodo di lavoro superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi ([art. 51](#), c. 8-bis D.P.R. n. 917/1986).

Non concorrono a formare il reddito:

- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
- le somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,
- le prestazioni di servizi di trasporto collettivo;

- le somme, i servizi e le prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- le somme e le prestazioni i per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
- il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta euro 2.065,83;
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);
- le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Imponibile fiscale

Dalla somma dei redditi percepiti bisogna giungere all'imponibile fiscale che è formato dalla somma di tutti gli elementi che compongono la retribuzione lorda, meno i contributi previdenziali, deducibili perché obbligatori per legge.

Una volta determinato il reddito imponibile si passa a calcolare l'imposta dovuta, applicando le aliquote Irpef vigenti per scaglioni di reddito che per il 2017 sono le seguenti:

- fino a 15.000 euro: 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 27%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: 38%;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: 41%;
- oltre 75.000 euro: 43%.

Dall'imposta lorda si detraggono:

per carichi di famiglia i seguenti importi:

per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

- 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) **950 euro per ciascun figlio**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap;

d) **750 euro**, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, **per ogni altra persona** indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Le **detrazioni per lavoro dipendente** sono rapportate al periodo di lavoro e sono pari a:

- **1.880 euro**, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
- **978 euro**, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- **978 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione le detrazioni saranno pari a:

- **1.880 euro**, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- **1.297 euro**, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- **1.297 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Sono previste ulteriori detrazioni per alcuni casi specifici ([art. 13](#) commi 1-bis-5 e 5-bis D.P.R. n. 917/1986).

In **sintesi** dall'imposta lorda sottratte le detrazioni per carichi di famiglia e quelle per lavoro dipendenti, detratti gli importi trattenuti a titolo d'imposta si ottiene l'imposta a conguaglio.

Due i casi possibili:

Imposta a debito, in tal caso il datore di lavoro trattiene in busta paga la somma al lavoratore e poi successivamente provvede al versamento, che viene effettuato secondo i principi generali, cioè entro il 16 del mese successivo. Quindi se l'operazione di conguaglio è stata effettuata il 31 dicembre, il versamento tramite il modello F24 delle imposte a conguaglio sarà effettuato entro il 16 gennaio successivo.

In caso di incapienza delle retribuzioni su cui effettuare il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.

Imposta a credito, il tale caso il datore di lavoro o l'ente previdenziale deve provvedere a rimborsare la cifra a credito nella busta paga di dicembre o di conguaglio, salvo poi compensare queste somme a credito sempre nel modello F24 con le imposte eventualmente dovute, a carico del lavoratore o a proprio carico.

Bonus Renzi

Una delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno presenti in busta paga di dicembre è il conguaglio del bonus di 80 euro.

Il presupposto per godere del bonus nella misura complessiva di 960,00 euro, è che il reddito complessivo del lavoratore non sia superiore a 24.000 euro; se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro."

L'Agenzia delle Entrate nella [Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014](#) ha comunque chiarito le modalità di calcolo del credito Irpef che è dovuto "qualora l'imposta lorda Irpef sia di

importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente”, quindi il bonus di 80 euro spetta se la propria imposta lorda, calcolata sul reddito imponibile fiscale, supera la detrazione fiscale per lavoro dipendente.

Pertanto chi lavora per alcuni mesi nell’anno il bonus viene riproporzionato e, in alcuni casi, potrebbe scattare la **restituzione** degli 80 euro, o meglio di parte o di tutta la cifra di 960 euro spettante per l’anno intero lavorato.

Errori nel conguaglio

Si ricorda che il **datore di lavoro o l’ente pensionistico**, effettuano il conguaglio sulla base dei dati di cui è a conoscenza, pertanto il dipendente o il pensionato, che abbiano altri redditi (come per esempio, redditi da locazione di fabbricati) o che nel corso dell’anno non abbiano più diritto alla detrazione per figli a carico e non l’abbiano comunicata al datore di lavoro, hanno la possibilità di effettuare il calcolo definitivo delle imposte dovute per l’anno concluso attraverso la compilazione e l’invio del modello 730 o del modello Redditi.

GUIDE OPERATIVE

Fiscalità internazionale
Legge di Stabilità 2016**Country by country: l'Agencia indica gli aspetti applicativi della disciplina
di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia**

Con la [Legge di Stabilità 2016](#) (L. 28 dicembre 2015, n. 208), sono state recepite nell'ordinamento interno, le direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in tema di rendicontazione "**Country by country reporting**" ("CbCR"), cioè l'obbligo per le imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

Con il [Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 febbraio 2017](#), sono stati stabiliti **modalità, termini, elementi e condizioni**, coerentemente con le direttive europee, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agencia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato.

L'Agencia delle Entrate è intervenuta con [Provvedimento n. 275956 del 28 novembre 2017](#) emanando le disposizioni attuative approfondendo alcuni aspetti applicativi della disciplina con riferimento, tra gli altri, all'individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione, al regime linguistico delle comunicazioni e al corretto utilizzo e trattamento dei dati, da parte dell'Agencia delle entrate.

Successivamente, con il [Provvedimento n. 288555 dell'11 dicembre 2017](#), l'Agencia delle entrate ha modificato il provvedimento del 28 novembre, spostando il termine di scadenza

della comunicazione dal 31 dicembre 2017 al 9 febbraio 2018.

Soggetti obbligati

La rendicontazione paese per paese deve essere presentata dalla controllante capogruppo, di un gruppo di imprese multinazionali che abbia le seguenti caratteristiche:

- **sia residente nel territorio dello Stato;**
- abbia **ricavi** complessivi risultanti dal bilancio consolidato, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce l'obbligo di rendicontazione, **non inferiori a 750 milioni di euro** o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al 1° gennaio 2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d'imposta precedente.

Qualora la controllante capogruppo **non sia residente nel territorio dello Stato** e si verifichi una delle seguenti condizioni:

3. la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione paese per paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale;
4. nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma se alla data di scadenza del termine indicato (entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale) non è in vigore uno specifico accordo qualificante tra autorità competenti che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime;

La rendicontazione dovrà essere presentata alternativamente:

- dall'entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all'obbligo di rendicontazione;
- dall'entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale.

Sono **esonerate** dagli obblighi di presentazione della rendicontazione, le entità residenti per cui il gruppo multinazionale metta a disposizione la rendicontazione tramite una supplente della controllante capogruppo o tramite altra entità residente nel territorio dell'Unione Europea designata a presentare la rendicontazione presso la propria autorità fiscale.

Oggetto della comunicazione

Le entità tenute alla rendicontazione devono comunicare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale, utilizzando il modello allegato al [D.M. 23 febbraio 2017](#), le seguenti informazioni:

a) Tabella 1 del modello di rendicontazione, denominata “**Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale**”:

10. le **Giurisdizioni fiscali** in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui quest’ultime sono situate, dove per giurisdizione fiscale si intende una giurisdizione, corrispondente o meno ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale;
11. i **Ricavi** costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale;
12. gli **Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito** costituiti dal “Risultato prima delle imposte” di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
13. le **Imposte sul reddito pagate** (in base alla contabilità di cassa) costituite dall’importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi;
14. le **Imposte sul reddito maturate** (anno in corso) costituite dall’ammontare delle imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo, residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, indipendentemente dal fatto che siano state pagate;
15. il **Capitale** dichiarato costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
16. gli **Utili non distribuiti** costituiti dalla somma degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
17. il **Numero di addetti** costituito dal numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
18. le **Immobilizzazioni materiali** costituite dalla somma dei valori contabili netti delle Immobilizzazioni materiali risultanti dallo stato patrimoniale, di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

b) Tabella 2 del modello di rendicontazione, denominata “**Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale**”:

4. la **lista delle entità appartenenti al gruppo** residenti per ciascuna giurisdizione fiscale, riportando la denominazione di ciascuna entità appartenente al gruppo di imprese multinazionali residente ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
5. il **nome della giurisdizione fiscale** in base alla cui normativa l’entità appartenente al gruppo è stata costituita, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale;
6. la **natura dell’attività principale** o delle attività principali esercitate da ciascuna entità appartenente al gruppo nella pertinente giurisdizione fiscale.

c) Tabella 3 del modello di rendicontazione, denominata: “**Informazioni supplementari**”:

oltre alla denominazione del gruppo di imprese multinazionali, il periodo di imposta di riferimento, **la fonte dei dati** e ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese.

Attenzione: la circolare indica chiaramente che per la comunicazione dei dati le entità devono utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le medesime fonti e possono scegliere di utilizzare i dati desunti:

- dal processo di preparazione del bilancio consolidato;
- dai singoli bilanci di esercizio predisposti dalle entità appartenenti al gruppo;
- dalla relativa contabilità interna;
- dalla contabilità tenuta per fini di vigilanza regolamentare.

Non è necessario conciliare i dati della rendicontazione con quanto riportato nel bilancio consolidato, né effettuare adeguamenti per le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.

Se, da un anno all’altro, dovesse essere modificata la fonte dei dati, le entità sono tenute ad esporre le motivazioni di tale cambiamento.

Esposizione dei dati

Come previsto dal [Regolamento n. 2016/1963](#) della Commissione Europea, la documentazione deve essere inoltrata dalle multinazionali in **lingua italiana e in lingua inglese**, per consentire il successivo scambio di informazioni con le altre giurisdizioni.

Inoltre è stabilito che gli importi oggetto di rendicontazione devono essere comunicati nella valuta utilizzata dall’entità tenuta alla rendicontazione nel bilancio consolidato ovvero nel proprio bilancio di esercizio.

Termine di presentazione

Genericamente il provvedimento indica che la comunicazione annuale deve essere trasmessa dai soggetti indicati, **entro i dodici mesi** successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

Per il **primo anno di rendicontazione**, l’entità tenuta alla rendicontazione appartenente a un gruppo multinazionale con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, invia la comunicazione entro il 31 dicembre 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato tale scadenza con [Provvedimento n. 288555 dell’11 dicembre 2017](#), stabilendo che le comunicazioni relative al primo anno di rendicontazione, concernenti il periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, si intendono

validamente presentate nei termini, se inviate all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data del provvedimento stesso. Precisamente **entro il 9 febbraio 2018**.

Attenzione: si ricorda che la normativa prevede, in caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Modalità di comunicazione dei dati

La Comunicazione **deve essere trasmessa** direttamente **utilizzando il canale Fisconline** dell'Agenzia delle entrate o tramite i soggetti intermediari attraverso il canale Entratel.

Le informazioni da comunicare devono essere contenute in un file predisposto secondo il formato XML descritto nell'allegato tecnico al presente Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate certifica l'**avvenuta presentazione delle comunicazioni** mediante una ricevuta, da consegnare entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file, nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati:

- esito positivo;
- esito positivo da art. 2, comma 3, del decreto. Si tratta del caso in cui l'entità appartenente al gruppo presenta una rendicontazione paese per paese recante tutte le informazioni di cui dispone e comunica all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie;
- esito negativo – scarto.

In caso di **esito negativo** – scarto, le entità devono effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare entro il termine stabilito e, per le comunicazioni effettuate nei 15 giorni precedenti al termine, i nuovi invii, che vengono effettuati entro 15 giorni successivi alla ricezione della ricevuta di scarto, non si considerano tardive.

Le rendicontazioni paese per paese trasmesse tardivamente sono comunque acquisite e oggetto di comunicazione alle Autorità fiscali delle giurisdizioni interessate.

Correzione degli errori

Una volta ricevuti i dati trasmessi, l'Autorità competente di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione può comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali errori rilevati nelle comunicazioni ricevute.

L'Agenzia delle Entrate, comunicherà la **segnalazione dell'errore** all'entità tenuta alla comunicazione, mediante Posta Elettronica Certificata ovvero mediante la procedura di notificazione di cui all'[art. 60](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'entità tenuta alla rendicontazione dovrà quindi trasmettere la comunicazione correttiva entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. È comunque possibile inviare comunicazioni correttive su iniziativa spontanea dell'entità tenuta alla rendicontazione.

Utilizzo dei dati

Le **informazioni trasmesse**, nonché comunicate dalle Autorità competenti di ogni altro Stato membro dell'Unione Europea e di ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante per lo scambio di informazioni, **sono trattate come segrete in conformità alla normativa nazionale** in materia di riservatezza e protezione dei dati e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.